

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17 Tel. 0438/842701 – 0438/842613 Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267 PEC: <u>studiosech@legalmail.it</u>

Pieve di Soligo, 10 Febbraio 2021





Circolare clienti n. 09/T/2021

Dott. Armando Sech Dottore commercialista e revisore contabile armandosech@secheassociati.com

Dott. Marco Fregolent
Dottore commercialista e
revisore contabile
marcofregolent@secheassociati.com

Dott.ssa Carla De Conti Dottore commercialista e revisore contabile carladeconti@secheassociati.com

<u>Dott. Alessio Rizzo</u> Dottore commercialista e revisore contabile alessiorizzo@secheassociati.com

<u>Dott. Roberto Lunardi</u> Dottore commercialista robertolunardi@secheassociati.com

<u>Dott. Oscar Sartor</u> Dottore commercialista e revisore contabile oscarsartor@secheassociati.com

Dott. Giovanni Pase
Dottore commercialista e
revisore contabile
giovannipase@secheassociati.com

Dott.ssa Clarissa Dall'Anese

Dottore in economia
aziendale – economics
and management

Dott.ssa Serena Zannoni Dottore in economia e gestione delle aziende

<u>Dott.ssa Azzurra Calderari</u> Dottore In Giurisprudenza

<u>Dott.ssa Valentina Daberto</u> <u>Dottore in economia</u> <u>aziendale - amministrazione</u> <u>e controllo</u> OGGETTO: FATTURE ED IMPOSTA DI BOLLO

Gentili Clienti.

recentemente l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative finalizzate all'integrazione delle fatture elettroniche per le quali il cedente / fornitore non ha assolto l'imposta di bollo.

A tal fine l'Agenzia predispone ogni trimestre due elenchi contenenti rispettivamente le fatture con il bollo assolto e quelle per le quali il bollo è stato "integrato" dalla stessa Agenzia.

Quest'ultimo elenco potrà essere modificato dal contribuente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento l'Agenzia provvede a determinare l'importo dell'imposta di bollo dovuta per tale periodo.

In particolare si rammenta che l'Agenzia delle Entrate, tramite procedure automatizzate, utilizzi i dati in suo possesso per:

- verificare / quantificare l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento:
- integrare le fatture che non riportano l'imposta (risultando dovuta), informando il cedente / prestatore ovvero il relativo intermediario delegato entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento;
- comunicare eventuali omessi / ritardati / insufficienti versamenti dell'imposta di bollo per i quali è prevista l'applicazione la sanzione di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (30% dell'importo non versato).

Ora, in attuazione di quanto disposto dal citato DM 4.12.2020, l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 4.2.2021 ha individuato le modalità telematiche con le quali sono effettuate le integrazioni / relative comunicazioni nonché le modalità di consultazione e variazione dei dati a disposizione del cedente / prestatore o dell'intermediario delegato.

ELENCHI PREDISPOSTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il citato Provvedimento prevede che per le fatture elettroniche inviate tramite Sdl, l'Agenzia delle Entrate predispone 2 distinti elenchi:

- il primo, denominato "Elenco A", non modificabile, relativo alle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- il secondo, denominato "Elenco B", modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI per le operazioni effettuate dall'1.1.2021, che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo pur risultando dovuta sulla base dei criteri soggettivi ed oggettivi generalmente applicabili.

L'Agenzia selezionerà pertanto le fatture per le quali:

- la sommatoria degli importi risulti superiore ad euro 77,47;
- il soggetto passivo abbia indicato i **codici natura** N2.1 (operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità), N2.2 (altro operazioni



- non soggette), N3.5 (operazioni non imponibili a seguito di lettera di intento), N3.6 (altre operazioni non imponibili), o infine N4 (operazioni esenti).
- non sia stata riportata alcuna codifica che indichi il possibile **non assoggettamento** al tributo.

I predetti elenchi sono resi disponibili al cedente / prestatore o all'intermediario delegato nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.

MODIFICHE DEI DATI PROPOSTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Come sopra evidenziato il cedente / prestatore o l'intermediario delegato può modificare i dati proposti dall'Agenzia delle Entrate nell'Elenco B, ossia i dati relativi alle fatture elettroniche che risultano senza imposta di bollo per le quali l'Agenzia presuppone la debenza della stessa.

In particolare, se il cedente / prestatore o l'intermediario delegato ritiene che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, lo stesso può spuntare gli estremi della fattura che ritiene erroneamente inserita nell'Elenco B.

È altresì prevista la **possibilità di integrare** l'Elenco B inserendo ex novo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche (non "intercettate" dall'Agenzia delle Entrate) per le quali il cedente / prestatore o l'intermediario delegato si accorge di non aver indicato l'imposta di bollo seppur dovuta.

Le modifiche / integrazioni dell'Elenco B possono essere effettuate:

- entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per il primo / terzo / quarto trimestre;
- entro il 10.9 dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre e inviate tramite Sdl nel medesimo periodo.

Non è possibile apportare modifiche dopo aver effettuato il pagamento dell'imposta di bollo.

L'Elenco B **può essere modificato più volte** entro i predetti termini e l'Agenzia utilizza **l'ultima modifica elaborata** per calcolare l'importo dell'imposta di bollo da versare. Dal punto di vista operativo, le modifiche all'Elenco B possono essere effettuate:

- in modalità puntuale, operando direttamente dall'area riservata sulla tabella che riporta l'elenco delle fatture elettroniche selezionate dall'Agenzia;
- in modalità massiva, utilizzando il servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell'Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche fornite in allegato al Provvedimento in esame.

In assenza di variazioni da parte del cedente / prestatore o dell'intermediario delegato, gli elenchi / dati proposti dall'Agenzia si intendono confermati.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento / 20.9 per le fatture emesse nel secondo trimestre, la stessa Agenzia comunica nell'area riservata



del portale "Fatture e Corrispettivi" **l'ammontare dell'imposta dovuta** per le fatture transitate da Sdl nel trimestre, sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell'Elenco A e nell'Elenco B eventualmente modificato.

Per il versamento può essere utilizzato il mod. F24 ovvero l'apposito servizio messo a disposizione nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia con addebito diretto sul c/c. Scegliendo tale seconda modalità, va obbligatoriamente effettuato il pagamento dell'intero importo determinato dall'Agenzia.

COMUNICAZIONE OMESSO/INSUFFICIENTE/RITARDATO PAGAMENTO

In caso di omesso / insufficiente / ritardato pagamento dell'imposta di bollo rispetto a quanto risulta dovuto in base ai citati Elenchi, l'Agenzia delle Entrate **trasmette al contribuente una comunicazione elettronica** al domicilio digitale registrato nell'elenco INI-PEC.

Il destinatario della comunicazione, anche per il tramite il proprio intermediario, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa:

- può fornire chiarimenti, anche tramite i servizi online dell'Agenzia;
- effettuare il pagamento in base ai dati contenuti nella comunicazione ricevuta. **Decorso tale periodo** l'Ufficio procede con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'importo non versato.

In merito al regime sanzionatorio applicabile si rammenta che:

- l'Agenzia ha chiarito che, fermo restando quanto sopra riportato, ai sensi del citato art. 13, la sanzione applicabile è pari:
 - al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
 - al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
 - all'1% giornaliero se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto;

con la possibilità di beneficiare delle **riduzioni previste dal ravvedimento** sempre che non sia già stata constatata la violazione / inviata la predetta comunicazione;

• ai sensi dell'art. 1, comma 1108, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, il cedente / prestatore è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

Lo studio ha incaricato il Dott. Oscar Sartor di approfondire e studiare le tematiche oggetto della presente circolare. Il Dottore si rende disponibile a supportarVi e assisterVi nel caso in cui abbiate necessità di chiarimenti o approfondimenti all'indirizzo oscarsartor@secheassociati.com.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati